



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Progetto di legge regionale n. 113 relativo a:
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN
MATERIA DI INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO, DI
MOBILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE, DI GOVERNO DEL
TERRITORIO, DI DIFESA DEL SUOLO, DI POLITICHE
DELL'AMBIENTE E DI PARCHI REGIONALI**

**Testo licenziato dalla Commissione, in sede referente, con modifiche, ai sensi
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:
PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 113
di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 26 maggio 2022 nella seduta n. 66
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	42	35		7
Maggioranza richiesta	22			

Incaricata a relazionare in aula la Consigliera Silvia RIZZOTTO
Correlatrice la Consigliera Elena OSTANEL

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO, DI MOBILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE, DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DI DIFESA DEL SUOLO, DI POLITICHE DELL'AMBIENTE E DI PARCHI REGIONALI

Relatrice la Consigliera RIZZOTTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.

Nello specifico, il testo del disegno di legge interviene in materia di edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali e si compone di n. 15 articoli. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I si compone di n. 3 articoli concernenti modifiche alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" al fine di dettare disposizioni in materia di edifici di culto finalizzate a permettere il finanziamento regionale diretto a favore di edifici di culto e relativi beni mobili vincolati, volto alla loro conservazione.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono volte, in particolare, a specificare le categorie di opere che possono beneficiare dei contributi comunali e regionali di cui alla legge regionale n. 44 del 1987.

L'articolo 2 propone alcune modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 44 del 1987 intese a semplificare le procedure di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti nel rispetto del criterio di maggior efficacia e tempestività dell'azione amministrativa: in particolare trattasi di una semplificazione delle procedure amministrative istruttorie degli interventi regionali, che attualmente prevedono un coinvolgimento istruttorio anche in sede comunale e così generando una duplicazione di adempimenti.

L'articolo 3, infine, propone delle modifiche all'articolo 4 di mero coordinamento tecnico in base alle quali la previsione del reintegro nel fondo per le opere di urbanizzazione delle risorse di cui ai progetti finanziati i cui lavori non sono iniziati entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi, è limitata ai contributi comunali, mentre per quelli regionali si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici (comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1987, così come modificato dall'articolo 2 del progetto di legge n. 113).

Il Capo II contiene una disposizione, l'articolo 4, che riguarda la materia della mobilità e della sicurezza stradale e apporta modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e

della sicurezza stradale”. In particolare, si propone, al comma 4, di non prevedere più il parere della Commissione consiliare competente relativa al provvedimento di concessione dei contributi (commissione che già si esprime, ai sensi del comma 1, sul bando): modifica che nasce dalla considerazione che tale atto si configura come mero atto gestionale, e che la commissione già si esprime, in sede endoprocedimentale, in occasione del bando, in merito ai criteri di assegnazione dei finanziamenti (articolo 9, comma 2). Contestualmente, con una modifica introdotta in sede di esame in Seconda Commissione, si propone che la Giunta ne dia comunque comunicazione alla commissione.

Al comma 9, infine, anche in considerazione del numero degli enti coinvolti e della oggettiva difficoltà nel reperimento dei necessari dati dalle amministrazioni coinvolte, si propone di rendere biennale la cadenza della relazione da parte della Giunta regionale al Consiglio sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati, allineando di fatto sul piano temporale le fasi della gestione e quella successiva del monitoraggio.

Il Capo III interviene in materia di governo del territorio con due disposizioni; l'articolo 5, che abroga l'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e l'articolo 6, diretto ad abrogare l'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” (articolo che novellava detto articolo 10 della l.r. n. 14 del 2009). La ratio di dette disposizioni consiste nell'adeguamento della normativa regionale in materia di urbanistica ed edilizia alle recenti novelle legislative intervenute sul punto ad opera del legislatore statale.

Conclude il Capo l'articolo 7, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame, recante alcune modifiche all'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, articolo che istituisce e disciplina la Commissione regionale del paesaggio, composta da membri regionali e da membri del Ministero della Cultura; motivo delle modifiche proposte, l'allineamento della norma regionale con le recenti riorganizzazioni ministeriali, nonché un ulteriore coordinamento relativo al rappresentante del comando regione carabinieri forestale; la norma è corredata da un comma recante le disposizioni transitorie per la prima applicazione delle disposizioni di modifica.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali.

In particolare, l'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 “Interventi per lo sviluppo e la ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto”, con l'intento di semplificare e snellire la procedura per l'iscrizione all'Albo Regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto, demandando gli adempimenti relativi, attualmente posti in capo alla Giunta regionale, alla struttura regionale competente.

Gli articoli 9 e 10 modificano rispettivamente gli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di

impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”: le modifiche sono necessarie per confermare - in ragione dell'intervenuta modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” da parte dell'articolo 16 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE (concernente la valutazione dell'impatto ambientale) con il quale è stato inserito nel medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 il nuovo articolo 27-bis “provvedimento autorizzatorio unico regionale” (cd. PAUR) con riferimento ai procedimenti di VIA di competenza regionale - la parziale delega alle Province e alla Città metropolitana di alcune procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, precedentemente disposta dalla citata legge regionale n. 4/2016. Le modifiche introdotte si rendono necessarie a seguito della recente giurisprudenza del Consiglio di stato (sentenze n. 6195, 6245, 6246, 6247, 6248/2021), la quale ha stabilito che le disposizioni che hanno introdotto il PAUR sono espressione di una nuova competenza implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo all'Autorità procedente rispetto alla sola espressione del giudizio di compatibilità ambientale, e quindi la concreta collocazione di tali funzioni deve trovare base nella legge regionale non potendo essere né implicita né derivare dall'interpretazione estensiva di deleghe o conferimenti già esistenti.

L'articolo 11, poi, propone la modifica dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”, volta a permettere l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del citato d. lgs. n. 152/2006 con decreto del direttore della struttura regionale competente, nella sola parte concernente la classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque, in quanto si tratta di attività dalla marcata connotazione tecnica che non incide sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano di tutela delle acque. In considerazione dell'importanza e della delicatezza che riveste il tema delle acque regionali, in sede di esame, la Seconda commissione ha ritenuto di proporre che, con cadenza biennale, la struttura regionale competente in materia di ambiente riferisca alla competente commissione consiliare sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque regionali.

Chiudono il Capo quattro articoli introdotti in esito all'approvazione di appositi emendamenti in sede di esame.

L'articolo 12 propone la modifica dell'articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, modifica che nasce dall'esigenza di adeguare ed attualizzare l'ordinamento regionale in merito all'attività svolta dai servizi forestali nell'ambito delle misure poste in essere per la conservazione del suolo. In particolare l'intento è quello di esplicitare tra gli interventi che la Regione svolge nell'ambito dei Programmi di sistemazione idraulico-forestale anche l'attività di manutenzione e di realizzazione delle opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Gli ultimi tre articoli propongono modifiche alla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei Parchi regionali”, le quali, a seguito dell'esperienza amministrativa maturata in questa fase di prima attuazione della legge, sono volte a migliorare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi degli Enti Parco a partire dal prossimo rinnovo dei suddetti organi. In particolare, l'articolo 13 insiste sull'articolo 4 della legge n. 23 del 2018 (Comunità del Parco), l'articolo 14

sull'articolo 8 (Consulta del Parco) e l'articolo 15 sul comma 5 dell'articolo 11 (disposizioni transitorie).

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V, con due disposizioni finali: l'articolo 16 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 17 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 gennaio 2022) e della Prima Commissione (seduta del 25 maggio 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle Direzioni Lavori Pubblici ed Edilizia, Infrastrutture, Pianificazione, Difesa del Suolo e della Costa (e Unità organizzativa Servizi forestali), Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, Direzione Ambiente e transizione ecologica, Turismo - Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, la Seconda Commissione nella seduta del 26 maggio 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 113 e lo ha approvato a maggioranza.

Favorevoli: il Presidente **Rizzotto** -con delega del Consigliere **Centenaro**- ed i Consiglieri **Bet** -con delega della Consigliera **Sponda**-, **Boron**, **Cavinato Michieletto**, **Vianello** e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Dolfin** -con delega della Consigliera **Cestari**- (Liga Veneta per Salvini Premier, **Venturini** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto) e **Soranzo** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni).

Astenuti i Consiglieri **Montanariello** e **Zanoni** (Partito Democratico Veneto) ed **Ostanel** (Il Veneto che Vogliamo).

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN
MATERIA DI INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO, DI
MOBILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE, DI GOVERNO DEL
TERRITORIO, DI DIFESA DEL SUOLO, DI POLITICHE
DELL'AMBIENTE E DI PARCHI REGIONALI**

CAPO I - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto

**Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. Al comma 3 dell'articolo 1, della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, dopo le parole: "*articoli 7 e 8 della Costituzione*" sono aggiunte le seguenti: "*, nonché edifici strumentali all'attività religiosa*".

**Art. 2 – Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. L'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui all'articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:

a) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

b) sino a un massimo del 50 per cento della spesa di progetto, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a);

c) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. L'istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all'ordinamento di ciascuna confessione religiosa. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle medesime autorità.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici."

**Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "*I contributi deliberati dai comuni*", le parole: "*e dalla Regione*", sono soppresse;

b) dopo le parole: "*sono revocati e reintegrati*", le parole: "*, per i comuni*" sono soppresse;

c) dopo le parole: "*legge 28 gennaio 1977, n. 10*", le parole: "*, e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio*" sono soppresse.

CAPO II - Disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza stradale

Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 le parole: "*, sentita la competente commissione consiliare,*" sono soppresse;
- b) in fine al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "*e ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare*";
- c) al comma 9 le parole: "*Entro il 28 febbraio di ogni anno,*" sono sostituite dalle seguenti: "*Entro il 28 febbraio con cadenza biennale,*".

CAPO III - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

1. L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è abrogato.

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

1. L'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 è abrogato.

Art. 7 – Modifica all'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Al comma 2 dell'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) è così sostituita:
"*c) il direttore del segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto, o suo delegato*";
- b) la lettera d) è abrogata;
- c) la lettera e) è così sostituita:
"*e il soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio, o suo delegato*";
- d) la lettera g) è così sostituita:
"*g) un rappresentante del comando regione carabinieri forestale Veneto o suo delegato, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguarda boschi, foreste, filari, alberate ed alberi monumentali.*"

2. Alle modifiche ed integrazioni della composizione della Commissione regionale per il paesaggio come definite al comma 1 del presente articolo, si procede entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV - Disposizioni in materia di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali

**Art. 8 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54
"Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione
del patrimonio speleologico del Veneto".**

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma primo, in fine è aggiunto il seguente periodo: *"L'iscrizione all'Albo è approvata con provvedimento della struttura regionale competente in materia di geologia."*;
- b) alla lettera a) del comma secondo, le parole: *"Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"struttura regionale competente in materia di geologia"*;
- c) alla lettera b) del comma secondo, le parole: *"Giunta regionale del Veneto"* sono sostituite dalle seguenti: *"struttura regionale competente in materia di geologia"*.

**Art. 9 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".**

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, è aggiunta la seguente:

"b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza regionale di cui alla lettera a)."

**Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".**

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, è aggiunta la seguente:

"b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di cui alla lettera a)."

**Art. 11 - Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente".**

1. Dopo il comma primo dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è aggiunto il seguente:

"1 bis. In deroga al comma primo, sono approvate, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, le modifiche del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006, nelle sole ipotesi in cui sia necessario procedere all'aggiornamento della classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque, a seguito del monitoraggio e delle elaborazioni dei dati da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)". Con cadenza biennale, la struttura regionale competente in materia di ambiente riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque."

Art. 12 – Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dopo le parole: “*caduta di valanghe*”, sono aggiunte le seguenti: “*, la manutenzione e la realizzazione di opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi,*”:

Art. 13 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”

1. All’articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1, è aggiunta la seguente: “*d bis) per il solo Parco regionale del Delta del Po, da un rappresentante delle associazioni espressione della pesca professionale*”;

b) alla lettera e) del comma 1, le parole: “*da un rappresentante delle associazioni di promozione turistica*” sono sostituite dalle seguenti: “*da un rappresentante delle associazioni di Pro Loco iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro Loco*”;

c) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: “*associazioni ittiche*” sono aggiunte le seguenti: “*con finalità sportiva o ricreativa*”;

d) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente: “*g bis) da un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*”.

Art. 14 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, le parole: “*le associazioni di attività di promozione turistica*” sono sostituite con le seguenti: “*le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, come definite dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*””.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, è inserita la seguente:

“*b-bis) le associazioni di Pro Loco iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro Loco*””.

Art. 15 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”

1. Al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, dopo le parole: “*il proprio Statuto*” sono aggiunte le parole: “*e i propri regolamenti*”.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Comunità di ciascun ente Parco adeguano lo statuto e i regolamenti del proprio ente Parco a quanto previsto dalla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 così come modificata dalla

presente legge. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, predisponendo uno schema di statuto o di regolamento conforme alla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 così come modificata dalla presente legge, da sottoporre alla Comunità di ciascun ente Parco per l'approvazione.

3. Le modifiche ed integrazioni alla composizione degli organi degli enti parco disposte dalla presente legge decorrono a partire dal rinnovo dei suddetti organi.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 17 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto.....	5
Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	5
Art. 2 – Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	5
Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	5
CAPO II - Disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza stradale.....	6
Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".....	6
CAPO III - Disposizioni in materia di governo del territorio.....	6
Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".....	6
Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".....	6
Art. 7 – Modifica all'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	6
CAPO IV - Disposizioni in materia di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali	6
Art. 8 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 "Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto".....	7
Art. 9 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".	7
Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".....	7
Art. 11 - Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".....	7
Art. 12 – Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"	8
Art. 13 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali"	8
Art. 14 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali"	8

Art. 15 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali"	8
CAPO V - Disposizioni finali	9
Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.	9
Art. 17 - Entrata in vigore.	9